

## Ordinanza del Presidente n. 37 del 4 agosto 2023

**Oggetto:** Revoca dell'ordinanza n. 34 del 01/08/2023 avente ad oggetto "Interdizione temporanea della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la progr. km 6+700 e la prog. km 7+000 in Comune di Bernate Ticino (MI), dalle ore 18:00 del 01/08/2023 e fino a successivo atto di revoca".

### **Il Presidente**

#### **VISTO**

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- lo Statuto Consortile, approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/5957 del 14 febbraio 2022;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;
- la temporanea assenza del predetto Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;
- il vigente Regolamento di Organizzazione consortile, approvato con Delibera di CdA n. 39 del 13.09.2013 così come modificato con Delibera di CdA n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 8 comma 6 prevede che il Direttore Generale abbia potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti in caso di loro assenza;

#### **CONSIDERATO**

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;

- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), dello Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che, in data 31/07/2023, il personale consortile constatava che un cavo dell'energia elettrica in sovrappasso al Naviglio Grande, tra la prog. km 6+700 e la prog. km 7+000 in Comune di Bernate Ticino (MI), risultava essere pericolante;
- che, per quanto sopra, l'Ente, nelle more dell'intervento di ripristino della sicurezza dei luoghi da parte di Enel Energia S.p.A., quale soggetto competente, ha ritenuto che nel tratto in questione non vi fossero le condizioni di sicurezza necessarie affinché potesse essere effettuata la navigazione;
- che, pertanto, con ordinanza n. 34 del 01/08/2023 il Consorzio ha disposto l'interdizione della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il predetto tratto di Naviglio Grande a partire dalle ore 18:00 del 01/08/2023 sino al momento della cessazione delle condizioni e delle ragioni di urgenza e sicurezza che ne rendevano necessaria l'adozione ossia fino a successivo atto di revoca;
- che gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi sono stati eseguiti ed ultimati e, pertanto, sono cessate le condizioni e le ragioni di urgenza e sicurezza che rendevano necessaria l'interdizione temporanea della navigazione nel tratto di Naviglio Grande sopra indicato;
- considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente;

#### **ORDINA**

la revoca dell'ordinanza n. 34 del 01/08/2023 avente ad oggetto l'"Interdizione temporanea della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la progr. km 6+700 e la prog. km 7+000 in Comune di Bernate Ticino (MI), dalle ore 18:00 del 01/08/2023 e fino a successivo atto di revoca".

#### **DISPONE**

1. La riapertura della navigazione per qualsivoglia unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. km 6+700 e la prog. km 7+000 in Comune di Bernate Ticino (MI).
2. Di dare opportuna comunicazione della presente agli Enti ed ai soggetti interessati.

---

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Generale, ing. Valeria Chinaglia, in sostituzione del Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente  
Alessandro Folli



Milano, sede consortile 4 agosto 2023